



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Reg. Gen. N. 144 del 13.04.2017
Reg. Settore N. 30 del 13.04.2017

Copia Determinazione dirigenziale Area Amministrativa

Il Dirigente Area Amministrativa

Oggetto: **GRAFICA E STAMPA PIEGHEVOLI ITINERARI TURISTICI SU NASO E 5 PANNELLI IN FOREX. DETERMINA A CONTRARRE e ASSUNZIONE IMPEGNO**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a), del D.l.gs n.50/2016, di importo pari ad €. 4.000,00 – IVA inclusa (inferiore alla soglia di 40.000 euro). Approvazione lettera di invito. **CLG:**

PREMESSO che:

è stata adottata la delibera di Giunta M. n. 66 del 31.03.2017, con cui è stato dato l'indirizzo alla Dirigente dell'Area Amministrativa di procedere alla scelta del contraente, ai fini dell'affidamento del servizio di impostazione grafica ed elaborazione pieghevoli e relativa stampa su "Itinerari" turistici su Naso, nonché di 5 pannelli in forex, da collocare in punti strategici di Naso, visibili al turista;

CHE

- la programmazione di eventi turistico-culturali da sola non è sufficiente ai fini di una fruizione completa delle potenzialità di un intero territorio, senza una adeguata e mirata azione di diffusione di informazioni esaustive su di esso;

- un'azione di comunicazione mirata potrà tanto più favorire proficui risultati in termini di qualità dell'offerta, quanto più essa riesce a dare maggiore risonanza al prodotto e/o all'evento, in relazione ai quali si attua una congrua azione di tal guisa;

RILEVATA

l'importanza per l'Ente di avere in dotazione strumenti di informazione e valorizzazione del territorio che consentano di intercettare target di flussi turistici particolarmente sensibili alle proposte turistico - culturali - paesaggistici e naturalistici che il territorio offre;

RITENUTO opportuno pubblicizzare le attrattive del territorio, diffondendoli in modo capillare, magari utilizzando tecniche di marketing efficaci e veloci che, tuttavia non possono prescindere dalla stampa di dépliant maneggevoli, di facile e rapida consultabilità;

TENUTO CONTO del fatto che una comunicazione efficace contribuisce a far emergere le grandi potenzialità di sviluppo di un territorio, grazie alla felice combinazione dei fattori geografici favorevoli al turismo (territorio pianeggiante, clima mite, numerosi percorsi paesaggistici, spiaggia) e dei punti di forza del "sistema territorio" (accessibilità, notorietà, storia, nutrito patrimonio artistico e architettonico e cultura);

RITENUTO che eventuali pieghevoli, brochure e dépliant debbano rappresentare il bigliettino da visita del prodotto turistico di chiara attrattività, facile e immediata riconoscibilità e intuibilità e, al contempo, devono essere di immediata reperibilità nei *point center* più in vista, in modo da raggiungere un buon grado di conoscibilità da parte dei potenziali turisti, attraverso un'adeguata diffusione delle informazioni;

PRESO ATTO

della necessità di aggiornare i testi descrittivi già in uso e quindi l'impostazione grafica delle relative brochure, nonché di implementare il materiale informativo, al fine di disporre di una quantità congrua di brochure per la valorizzazione degli itinerari in parola, in occasione di manifestazioni ed iniziative territoriali turistiche, per consentire la più ampia divulgazione dell'offerta turistica;

CONSIDERATO a questo scopo, CHE

L'Amministrazione, con la prefata delibera di Giunta, ha inteso manifestare, attraverso il presente atto, la volontà di procedere alla realizzazione di dépliant pieghevoli, relativi ad itinerari turistici ai fini della loro capillare diffusione, nonché alla realizzazione, studio ed elaborazione grafica di 5 pannelli in forex, da collocare in punti strategici;

RITENUTO di dover provvedere all'ideazione grafica di dépliant, pieghevoli e pannelli, ai fini della promozione del territorio nella sua complementarietà e varietà;

DATO ATTO che da una verifica effettuata non esistono strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di svolgere l'attività oggetto dell'incarico;

DATO ATTO che trattasi di prestazione professionale non comparabile in quanto strettamente connessa all'abilità e alla capacità di personalizzazione del prestatore d'opera e/o a sue particolari interpretazioni o personalizzate elaborazioni, derivanti magari da studi mirati di marketing del turismo e comunicazione;

ACCERTATO che le prestazioni di cui sopra non rientrano nelle attività previste dagli strumenti Consip e, pertanto, non soggette a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 95 del 06 luglio 2012, in quanto fondate sull'*intuitu personae* mentre rientrano negli strumenti Consip le prestazioni di stampa tipografica, che, tuttavia, in tale tipologia di servizio di natura professional-artistica, non appaiono facilmente scindibili dall'attività propedeutica sopra descritta;

ACCERTATO da un'indagine di mercato, effettuata per le vie brevi, che una tale attività professionale, da espletarsi nell'ambito del regime fiscale di vantaggio ai sensi dell'art. 1, commi 96-117, Legge 244/2007, per come modificato dall'art. 27 D.L. 98/2011 e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 185820, non può che attestarsi sull'importo di €.4.000,00 (dicansi: €. quattromila,00), per la stampa di n. 5.000 copie, per come quantificato dall'Ufficio turistico e n. 5 pannelli in forex raffiguranti mappe turistiche di Naso;

IDENTIFICATO il Responsabile del procedimento, nella unica unità assegnata a detto Ufficio che è il dipendente Campana Antonio;1

PRESO ATTO che l'attività oggetto dell'incarico fa riferimento alla fattispecie per la quale non è richiesta la specializzazione universitaria, ovvero attività nel campo dell'arte e si configura come attività professionale;

VISTO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e successive modifiche;

RICHIAMATO l'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 (acquisti tramite CONSIP e M.E.P.A.) e dato che il presente provvedimento ha per oggetto servizi non comparabili, quindi non rientranti nella normativa sopra richiamata, per via della personalizzazione richiesta nella ideazione della impostazione ed elaborazione grafica;

DATO ATTO

che il presente provvedimento comporta impegno di spesa ed è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESO

Che l'importo complessivo di €. 4.000,00 viene destinato indicativamente al servizio di nuova elaborazione e aggiornamento testi, grafica e azione di stampa di pieghevoli, dépliant e pannelli in forex, dando avvio altresì alle procedure di selezione del materiale informativo, già in dotazione all'ufficio turistico.

VISTE

Le disposizioni di cui all'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. " *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* ";

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) ed in particolare l'art. 163, attinente alla disciplina dell'esercizio provvisorio;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l'altro, è stato modificato il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la determina sindacale n. 20 del 17-12-2017 di conferimento di incarico di posizione organizzativa per il settore servizi amministrativi;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii., giusta delibera Civit n. 59/2013;

RITENUTO dunque di provvedere ad impegnare la complessiva somma di €4.000,00 (€quattromila,00) per la stampa di 5.000 copie tra brochure, pieghevoli e pannelli turistici su Naso;

PRESO ATTO che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Nuovo Codice degli Appalti, cfr. il D.L.gs n. 50/2016, dispiegando effetto abrogativo sia *in toto* del D.Lgs n. 163/06 (Codice contratti) che, parzialmente, del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. N. 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

CHE l'art. 24 della L.R.n. 8/2016, pubblicata sulla GURS n.22/2016, ha recepito espressamente, il D.L.gs n. 50/2016, apportando il necessario adeguamento alla L.R. n.12/2011;

CHE l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, ha emanato apposita Circolare esplicativa, il 04.05.2016, in ordine all'applicabilità in Sicilia del prefato Codice degli Appalti, disponendo peraltro in via applicativa sulla base del testo coordinato del D.Lgs.n. 50/2016, con la normativa regionale di cui alla L.r. N. 12/2011;

VISTO l'art.32, comma 2 del D.Lgs n.50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione del contraente e delle offerte;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. A) del D.L.gs n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

VISTO l'art. 37, comma 1 del D.L.gs n. 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00, senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.L.gs citato e comunque anche attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova

applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016; VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali" e rilevato quanto segue in merito:

- a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono: 01 amministrazioni statali centrali e periferiche; 02 istituti e scuole di ogni ordine e grado; 03 istituzioni educative ed universitarie; 04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016); 05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;
- c) infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.";
- d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite, se non fondate come in tal caso sull' *intuitus personae*;
- 01 tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
- I in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- II in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori.

Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”; III in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

§energia,

§gas,

§carburanti

rete

e

carburanti

extra-rete,

§combustibili

per

riscaldamento,

§telefonia

fissa

e

telefonia

mobile;

e) dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punto 01, punti I, II e III;

f) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ *Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro* ”;

g) l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;*

h) ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l’obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePa;

RILEVATO, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento ;

rilevato nuovamente che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto,

appunto, dei principi generali codicistici;

VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della

negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato, effettuata per le vie brevi;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno di risorse ai fini della gestione del servizio, permettendo dunque di renderne l'erogazione in maniera corretta e puntuale, a beneficio dell'utenza;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione di quanto in oggetto, come rilevato sopra;

d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni: tutti i soggetti che manifestano l'interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;

e) il principio della libera concorrenza viene rispettato;

f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese visto, peraltro, che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal MePA, quanto meno per parametrarne i costi;

g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;

h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità;

VISTO il redigendo bilancio di previsione per l'anno 2017 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017 - 2019;

EVIDENZIATO che:

si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall'abolito articolo 312 del dpr 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria;

si prevede:

- di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 307 del dpr 207/2010;
- di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010;
- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- la deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, come segue:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000,00		€ 500,00

RILEVATO che:

in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati; in particolare:

-in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

-in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

VISTO lo Statuto vigente;

VISTO il TUEL;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTA la L.R. n. 30/00 e ss.mm.ii

VISTO il D.L.gs n. 50/16;

VISTA la Circolare dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità del 04.05.2016, Prot. n. 86313

VISTA la L.R. n. 12/2011, nel testo coordinato con il D.L.gs n. 50/2016 e per quanto compatibile;

VISTA la bozza delle Nuove linee Guida dell'ANAC;

DETERMINA

1. Di provvedere all'affidamento del servizio di ideazione grafica ed elaborazione artistica con relativa stampa di dépliant, pieghevoli, su itinerari turistici, in numero complessivo di 5.000 copie, e n. 5 pannelli in forex, di cui 4 raffiguranti mappa turistica di Naso e 1 il relitto murario del Castello, ai fini della PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE di Naso, come meglio specificato in premessa e, comunque, stabilendo di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie, delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento, approvandone l' allegato schema di lettera di invito;

2. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il servizio di elaborazione grafico-artistica e relativa stampa di n. 5000 copie tra pieghevoli, pannelli, ai fini della promozione turistica della città di Naso.

- l'oggetto del contratto è affidamento servizio di elaborazione grafico-artistica, aggiornamento testi e relativa stampa di n. 5.000 copie tra pieghevoli, pannelli, ai fini della promozione turistica della città di Naso.

3. Di dare atto che la spesa totale prevista è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; CHE il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010; CHE il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso affidamento diretto, effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); CHE, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:

a) la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;

b) l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;

CHE, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016:

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comunenaso.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del che si incarica fin d'ora il Responsabile del procedimento;

b) i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, del d.lgs 50/2016 sono, altresì, pubblicati:

- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di *e-procurement* interconnesse tramite cooperazione applicativa.

4. Di assumere l'impegno finanziario di €. 4.000,00 (Diconsi: €. quattromila,00), ai fini della spesa necessaria per l'elaborazione grafica – artistica, aggiornamento testi e stampa artistica, per come quantificata dall'Ufficio turistico di questo Comune, di pieghevoli e pannelli ai sensi dell'art.183, comma 1 del D.L.gs n. 267/00 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.L.gs 118/2011, al cap.10520301 del redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario.

5. Di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento, nel sito web dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 54, Legge 244/2007;

6. Di trasmettere il presente provvedimento al servizio Economico-finanziario per l' apposizione del visto di regolarità contabile, nonché all' Ufficio di Segreteria ai fini della pubblicazione all' Albo pretorio on line.

Naso lì, 13.04.2017

II DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

f.to (Dott.ssa Carmela Calì)



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Prot. n. del

Spett.le

lettera di invito gara informale per affidamento servizio "Grafica e stampa pieghevoli e su ITINERARI di Naso - Quantità complessiva 5.000 copie e n. 5 pannelli in forex contenenti mappe turistiche su NASO" - - importo: €. 4.000,00, IVA compresa.

Dovendo questo Ufficio procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, si invita la ditta in indirizzo a presentare la propria migliore offerta.

Si precisa che il servizio sarà affidato alla ditta che offrirà il prezzo migliore ai servizi richiesti, tenuto conto anche della elaborazione professionale/artistica personale che si riuscirà ad imprimere a pieghevoli, locandine e brochure ed eventuali servizi *in addendum*.

La domanda di partecipazione alla gara potrà essere inoltrata a questo Ufficio: tramite PEC all'indirizzo: *comunenaso@pec.it* o consegnata *brevi manu*; nella busta dovrà essere scritta la seguente dicitura: " **Grafica e stampa pieghevoli e su ITINERARI di Naso - Quantità complessiva 5.000 copie e n. 5 pannelli in forex contenenti mappe turistiche su NASO**" - - **importo: €. 4.000,00, IVA compresa.**

- la denominazione e la ditta. L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno _____ del mese di _____, anno 2017.**

MODALITA' DI GARA

Trattasi di servizio reso e fondato sulla personale elaborazione grafica di pieghevoli, pannelli, e similari, di cui alle seguenti caratteristiche:

1. pieghevoli contenenti Itinerari turistici di Naso: "L'arte Maiolicara" e "La via dei Pellegrini" e Cartina turistica Città di Naso – formato 61x48 (H) cm, a più pieghe parallele, incrociate, stampa in quadricromia su carta patinata lucida preferibilmente da gr 115;
2. pannelli contenenti cartine turistiche, in forex, dimensioni: cm.123 x cm.49, da mm. 10, con stampa cartina turistica della Città;

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE-

Il Comune ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte ritenute, a suo insindacabile giudizio, non adeguate alle proprie esigenze.

Il Comune ha la facoltà di procedere, all'aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o accettabile anche solo un'offerta, sempre che la stessa sia confacente alle proprie esigenze.

I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione alla presente procedura, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del comune e dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in modalità digitale.

Si allega: modello dichiarazione ex art. 80 del D.L.gs n. 50/16.

Naso lì, 13.04.2017

Il Dirigente Area Amministrativa

(Dott.ssa Carmela Calìò)

Città Metropolitana di Messina
Città di Naso

L'art. n. del

Spett.le

Lettera di invito gara informale per affidamento servizio "Grafica e stampa pubblicitaria e servizi di assistenza tecnica" - Quantità complessive: 5.000 copie e n. 2 pannelli in formati standard (A3/A4) - importo: € 4.000,00, IVA compresa.

Trovando questo Ufficio procedo all'affidamento del servizio di cui all'oggetto in virtù della facoltà di cui è investito il presente Ufficio. Il presente servizio sarà affidato alla ditta che offra il prezzo inferiore al servizio richiesto. Il conto anche della elaborazione professionale/artista personale che si riserva di realizzare e consegnare i materiali e prodotti ed eventuali servizi in natura.

La domanda di partecipazione alla gara potrà essere inviata a presso l'Ufficio Amministrativo del Comune di Naso - Quantità complessive: 5.000 copie e n. 2 pannelli in formati standard (A3/A4) - importo: € 4.000,00, IVA compresa.

La determinazione e la offerta dell'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno del mese di _____ anno 2017.

MODALITÀ DI CARA

Trovando di servizio reso e affidato sulla personale classificazione grafica di grafica pubblicitaria e servizi di assistenza tecnica. Il presente servizio sarà affidato alla ditta che offra il prezzo inferiore al servizio richiesto. Il conto anche della elaborazione professionale/artista personale che si riserva di realizzare e consegnare i materiali e prodotti ed eventuali servizi in natura.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Comune ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta inferiore a quella richiesta o di offerta non adeguata alle proprie esigenze.

SCHEDA TECNICA

Pieghevoli MAPPE turistiche della Città di Naso: "L'arte Maiolicara" e " La via dei Pellegrini" – formato 61x48 (H) cm, a più pieghe e incrociate, stampa in quadricromia su carta patinata lucida preferibilmente;

locandine dimensioni formato A3 e A4 - N.: 5000 pezzi.

n. 5 pannelli in forex, di cui n. 4 in formato cm. 123x49 e n.1 in formato cm. 50 x40.

Carta utilizzata: patinata lucida o opaca minimo gr.80 oppure carte uso mano o altro tipo di carte naturali e prestigiose minimo gr.115

Quantità minima: copie 5.000

Allestimento con punto metallico dorso da mm. 0 a mm.4 o con brossura cucita a filo (con dorso da minimo mm.3,5 in poi)

Lavorazioni aggiuntive per copertina: plastificazione lucida o opaca, verniciatura UV lucida, verniciatura lucida UV a zone, copertina cartonata, cellophanatura singola, stampa a caldo o con rilievo a secco.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina

PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 961060 - FAX (0941) 961041

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4° e 147 bis, comma 1° D. Lgs. N. 267/2000, il visto di regolarità contabile e si attesta l'avvenuta registrazione dei seguenti impegni di spesa con imputazione:

Anno	Nr. Impegno	Beneficiario	Importo	Capitolo	Destinazione
2017	375	Diversi soggetti	4000,00	10520301	Manifesti elettorali

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, li

13/04/2017

Il Responsabile di Ragioneria e del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Giuseppina Mangano



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina

PARTITA IVA:00342960838 - TEL. (0941) 961060 - 961307 FAX (0941) 961041

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ col N. _____ del Registro Pubblicazioni.

Naso, li _____

L'addetto alle pubblicazioni
f.to

Il Segretario Generale
f.to Caliò dott.ssa Carmela

E' copia da servire per uso amministrativo.

Naso, li _____

Il Segretario Comunale
Caliò dott.ssa Carmela